

**Avv Rachele Dulio**  
**Vicolo S. Antonio n.1 - 10034 Chivasso (To)**  
**Tel-Fax:0119109068**  
**Pec: [duliorachele@cnfpec.it](mailto:duliorachele@cnfpec.it)**

**TRIBUNALE CIVILE DI IVREA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
**PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**  
**AI SENSI DEGLI ARTT. 67 SS D. LGS. 14 /2019 SS.MM.II.**

La sig.ra

**D'Urso Giusy**, nata a Salerno il 30/07/1968 ( cf. DRSGSY68L70H703O) residente in Castiglione Torinese (TO), via del castello n. 86, rappresentata e difesa dall'avv Rachele Dulio del foro di Ivrea ( c.f. DLURHL77C54L219E; pec: [duliorachele@cnfpec.it](mailto:duliorachele@cnfpec.it)), la quale richiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio indirizzo pec comunicato all'ordine di appartenenza [duliorachele@cnfpec.it](mailto:duliorachele@cnfpec.it), presso il cui studio in Chivasso (TO) vicolo Sant'Antonio n.1 elegge domicilio ai sensi di legge, giusta delega allegata in calce al presente ricorso ai sensi della vigente normativa sul processo telematico ( doc. A),

**PREMESSO CHE**

**1.** ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 67 e seguenti, d.lgs 14/2019 successive modifiche e, segnatamente:

A) il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 c.1 lettera c) della citata legge trovandosi in uno "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore*" tale che "*si manifesta con inadempimenti ad altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" ai sensi dell'art 2 c.1 lettera b);

B) è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 2 c. 1 lettera e) della succitata normativa essendo "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (...)*";

**2.**il ricorrente non è stato esdebitato negli ultimi cinque anni né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, in conformità al dettato dell'art 69 d. lgs 14/2019 ( doc.1)

**3.** La sig.ra D'Urso Giusy ha presentato istanza presso OCC Modello Canavese di Ivrea, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa, per cui in data 26/09/22 veniva nominata gestore la d.ssa Chiara Morizio con studio in Chivasso (TO), via E. Gallo n. 27 (doc.2), la quale in data 03/10/22. accettava l'incarico (doc.3);

**4.** l'esponente ha pertanto predisposto la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

5. la d.ssa Chiara Morizio ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso (**doc.4 – relazione OCC**);

Tutto ciò essenzialmente premesso gli esponenti, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

### **CHIEDE**

**di essere ammesso alla procedura “PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE” a norma degli articoli 67 e s.s. del d.lgs.14/2019, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell’Organismo di Composizione della Crisi.**

\* \* \* \* \*

### **LE CAUSE DI INDEBITAMENTO**

L’esponente contrae matrimonio con il sig Zarmanian Emanuele (ZRMMNL64E16H703U) ( doc. 4 bis) dal quale nascevano tre figli, Noemi, Lorenzo e Sara.

Nel corso del 2001, in esito alla morte del padre, l’esponente decide di reperire nuova soluzione abitativa che consentisse la convivenza del suo nucleo familiare oltre che della di lei madre e del di lei fratello.

Dunque nel 2004, grazie all’aiuto economico della madre tratto dalla vendita della propria casa di abitazione, e del fratello, che gestiva una autonoma ditta di trasporti, la famiglia acquista un terreno con rudere in Castiglione Torinese, in zona particolarmente isolata e immersa nel verde della collina torinese(doc.5).

Il progetto è quello di ristrutturare il rudere facendolo divenire un casale tale da poter ospitare i tre nuclei familiari e godere di ampio spazio verde circostante.

La ristrutturazione è molto impegnativa ma in allora la forza economica della famiglia permetteva alla deducente di programmare la sostenibilità del progetto, posto che l’allora marito, sig. Emanuele Zarmanian, lavorava alle dipendenze della multinazionale americana Lanier spa percependo stipendio medio mensile pari a € 2.000,00 circa nonché svolgeva saltuari incarichi di consulente per Langlobal Service, che gli consentivano negli anni 2005-2006-2007 un ammontare complessivo reddituale medio di oltre 70.000,00 euro che, sotto deduzione delle imposte, corrispondevano a utile netto mensile pari a circa 4.500,00 euro mensili ( docc. 6-7-8)

La famiglia poteva in allora contare anche sullo stipendio della esponente, dipendente del Comune di Torino, il cui ammontare netto è pari a € 1.500,00 per tredici mensilità, sul quale gravava la trattenuta di € 267,00 per cessione del quinto da parte di INPDAP in favore di I.B.L. spa nonché ulteriori trattenute a vario titolo per cui il netto in allora percepito ammontava a circa € 1.300,00.

Inoltre la famiglia godeva in allora dell’aiuto economico della madre e del fratello.

Purtroppo quest’ultimo è deceduto pochi mesi dopo l’acquisto, per cui è venuto a mancare un apporto reddituale su cui la famiglia contava per far fronte ai lavori di realizzazione del casale.

Il preventivo per la ristrutturazione dell’immobile ammontava a € 412.000,00 oltre alla stima dei costi del materiale per ulteriori € 130.000,00. Dunque, al fine di iniziare i lavori di ristrutturazione, nel dicembre 2004 la famiglia D’Urso - Zarmanian ottiene un primo mutuo fondiario da parte di S. Paolo Imi spa per € 350.000,00

e successivo atto di erogazione e quietanza del 2007, con onere restitutorio mensile di € 2.187,00 (doc.10-10bis-10ter). A garanzia del suddetto mutuo viene rilasciata anche una fideiussione da parte della madre dell'esponente, sig.ra Angela De Luca, per l'intero importo di € 350.000,00.(doc.11)

Contestualmente viene stipulato un secondo mutuo con S. Paolo Imi spa, garantito da ipoteca su bene di proprietà dei suoceri, sig Zarmanian Alfiero e Capozzoli Giuseppina, con onere restitutorio mensile pari a € 690,00 del cui rimborso si onerano integralmente i suoceri datori di ipoteca (doc. 12).

All'epoca la famiglia Zarmanian abitava presso casa di proprietà in Torino, via Scarlatti n.36, onorando il pagamento delle rate di mutuo pari a € 700,00 mensili, onde la spesa complessiva per i mutui concorrenti dal 2005 in poi ammontava ad € 2.887,00 documenti

La famiglia D'Urso – Zarmanian, pur consapevole che lo sforzo economico iniziale sarebbe stata impegnativo, per quanto in allora sostenibile, era rassicurata dal fatto che, una volta ottenuta la possibilità di trasferirsi nel casale, la vendita del proprio appartamento in via Scarlatti n.36 avrebbe garantito la liquidità adeguata per abbattere notevolmente l'esposizione debitoria contratta con il mutuo S, Paolo Imi spa e alleggerire gradualmente la propria posizione debitoria.

A causa di nuovi assetti societari, la società datrice di lavoro del marito non riesce più a garantire le medesime condizioni salariali per cui il sig Zarmanian cerca e reperisce nuova attività lavorativa, in regime di partita iva, presso Molteco SpA del Gruppo Venco.

Contestualmente termina la collaborazione di consulenza con Langlobal Service (già collegata a Lanier), con conseguente decremento di introito.

Nel 2006 la famiglia decide di dare mandato di vendita dell'immobile di via Scarlatti, ma la collocazione sul mercato in zona periferica di Torino (barriera di Milano) e la notevole ampiezza, ne rendono difficile l'appetibilità commerciale, per cui l'esponente viene consigliata dall'agenzia immobiliare di dividere l'immobile in due appartamenti più piccoli per venderli separatamente. La famiglia affronta quindi i relativi costi ma nonostante ciò il ricavo della vendita, sotto deduzione dell'estinzione del mutuo ivi pendente, si riduce a meno di quanto previsto, ovvero € 70.000.

Nel gennaio 2007 la famiglia si trasferisce nella casa di Castiglione, ove i lavori non sono ancora terminati, mancando la realizzazione della parte esterna (porticato, battuto e pavimentazione esterna, asfaltatura della strada per 500 metri di sterrato che portano all'abitazione) tutt'oggi da ultimare.

Dal momento del trasferimento della famiglia nella casa di Castiglione T.se si assommano costi di trasporto, sia per i coniugi per recarsi al lavoro, che per i figli, per recarsi a scuola ed ai luoghi di sport e svago, dal momento che la casa è particolarmente isolata, completamente immersa nel verde del bosco circostante, per cui non è neppure servita da mezzi pubblici ( la fermata più vicina è a chilometri di distanza)

Al fine di mantenere liquidità di cassa, nel medesimo anno l'esponente rinnova il prestito con I.B.L. spa perpetuando la cessione del quinto a mezzo INPDAP.

Nel 2008 i coniugi rinegoziano il mutuo ottenendo una rata pari a 2087 per il mutuo San Paolo Imi spa e € 569 per il secondo mutuo, cosicché l'esubero della disponibilità familiare sotto deduzione del rimborso mutui è pari a € 2500,00, importo che permetteva alla famiglia di cinque persone di sostenere comodamente le spese mensili ordinarie alimentari ed igieniche, di trasporto, di utenze e scolastico-ricreative dei figli e eventuali imprevisti economici.

Nel dicembre 2008 una frana fa crollare la collina a ridosso dell'abitazione della famiglia dell'esponente, coinvolgendo solo porzioni di proprietà privata; l'esponente ed il di lei marito si trovano quindi in necessità di incaricare un professionista per la redazione di perizia e relazione di stima dei danni da riparare, che vengono stimati in € 165.000,00 e per cui i coniugi richiedono aiuto economico al comune cui non viene dato seguito. ( doc. 12 bis)

Nel 2009 il rapporto di collaborazione lavorativa del sig. Zarmanian si interrompe, questo è l'evento che determina la rottura definitiva del sistema economico della famiglia D'Urso-Zarmanian ( doc. 13 -14-15).

Alla famiglia viene infatti meno l'apporto mensile di € 4500,00, il solo stipendio della sig.ra D'Urso è appena sufficiente a far fronte ai bisogni familiari mensili, pertanto diventa ancora più problematico onorare i debiti contratti.

L'esponente pone in atto ogni comportamento virtuoso possibile ed accetta tutti i sostegni possibili:

- con atteggiamento prudente e cautelativo l'esponente ed il marito richiedono dapprima la sospensione del mutuo S. Paolo Imi spa da 350k, concessa solo per un anno, mentre il mutuo da 100k viene corrisposto per l'intero ammontare della rata mensile da parte del suocero, che lo estingue con i proventi della vendita di un proprio immobile in Salerno.

- Nel frattempo, in previsione della scadenza annuale di sospensione del mutuo, la sig.ra D'Urso ottiene lo svincolo/riscatto di una polizza assicurativa stipulata con Groupama pari a € 12.000,00 e contrae un piccolo prestito con il comune di Torino, il cui rimborso è pari a € 140,00 mensili.

- Il sig Zarmanian inizia attività come agente commerciale in regime di partita iva per contribuire, pur con introiti mensili minimi, ai bisogni della famiglia

- La sig.ra D'Urso subisce una riduzione di stipendio sino a € 1200,00 al mese.

- L'integrazione saltuaria data dalla pensione della madre, in allora convivente, non è sufficiente a permettere di coprire le spese mensili correnti, rimaste immutate.

- La famiglia ricorre all'aiuto economico di parenti ed amici per sostenere le spese minime mensili, ma non ha più la possibilità di pagare alcunchè per i debiti pregressi.

- Nel 2009 mette in vendita l'immobile di Castiglione torinese ma, a causa della posizione isolata, della particolare struttura di casolare plurifamigliare e della mancata finitura delle opere strutturali, nonostante l'interessamento iniziale i potenziali acquirenti hanno tutti desistito dall'acquisto.

- Non provvedendo la società costruttrice a terminare i lavori previsti nè a ripristinare le opere affette da vizi, l'esponente e l'allora marito promuovono causa contro quest'ultima che, pur risultando vittoriosa, purtroppo non ha fruttato alcun recupero in favore dell'esponente a causa del fallimento incapiente dell'impresa costruttrice. (doc. 15 bis)

Nel 2011 la situazione economica è decisamente critica, la famiglia non riesce più a pagare le utenze né a garantire il necessario carburante per le vetture utili al trasporto non solo dei coniugi ma anche dei figli per le ordinarie attività scolastiche e ludico-sportive.

Ed infatti emerge chiaramente dall'allegato documento 10 ter) le rate del mutuo 21.12.2004 sono state corrisposte sino alla metà del 2011, a far data da cui iniziano le morosità, che la famiglia non è più riuscita a sanare.

Nel frattempo i rapporti famigliari e coniugali si incrinano e per tali motivi, oltre che per abbattere almeno i costi dei trasporti quotidiani dell'esponente e dei figli, la sig.ra D'Urso si trasferisce con questi ultimi a vivere insieme alla madre in un piccolo appartamento in Torino, zona Falchera, di proprietà di un conoscente che lo concede in comodato gratuito alla madre, consentendo così ai figli di poter prendere i mezzi pubblici recandosi alla fermata a piedi ed alla stessa di recarsi al lavoro a piedi.

Nel frattempo le esigenze relative all'immobile in Castiglione T.se generano sempre più spese, la sola utenza gas, a debito per oltre € 3000,00, viene saldata con rateizzazione e sostegno esterno sino all'estinzione, che consente al marito, ancora residente nell'immobile, di soddisfare l'esigenza primaria di sopravvivere durante i mesi invernali potendo ottenere nuova fornitura utile.

L'esponente ha sempre tentato di aiutarsi ed incrementare le proprie entrate anche con lavori part time aggiuntivi rispetto all'impiego presso il comune di Torino, ad esempio nel 2012 coglie la possibilità di assistere una anziana signora per tre mesi, percependo in totale € 600,00.

Ma anche tale minimo sostegno non è di supporto per sostenere la situazione mensile ormai assai critica, cosicché, in un clima ormai di esasperazione e disperazione, nel 2013 la deducente chiede un finanziamento a Prestitalia, concedendo garanzia di rimborso attraverso la cessione del quinto salariale, con cui estingue il piccolo prestito del comune di Torino e INPDAP.

Nel 2014 interviene la separazione coniugale, che contribuisce a infierire ulteriormente sulla situazione di precarietà economica dell'esponente, dal momento che viene assegnata a lei ed ai figli l'abitazione presso la ex casa coniugale di Cordova, in tal modo tornando a gravare sulla esponente i costi del carburante per i trasporti propri e dei figli, i costi di gestione del casale e delle utenze ecc Il sig. Zarmanian solo saltuariamente

riesce ad onorare l'impegno di contributo al mantenimento dei figli pari a € 180,00 per figlio, che pertanto gravano pressochè integralmente sull'esponente (doc.16).

Cosicchè nel 2017 l'esponente si vede costretta richiedere nuovo finanziamento con IBL per € 32.040,00 garantito dalla cessione del quinto salariale per € 267,00 mensili, con cui estingue Prestitalia( doc. 17).

Nel 2019 è costretta a richiedere ulteriore piccolo prestito al comune di Torino, proprio datore di lavoro che riserva ai propri dipendenti la facoltà di finanziamento con rimborso diretto in trattenuta busta paga, la cui rata mensile ammonta a € 140,00 ( cfr doc 34)

Nel 2020 l'immobile in Castiglione T.se viene assoggettato a pignoramento immobiliare da parte del creditore procedente ARAGORN NPL 2018 SRL ( quale attuale cessionaria del credito originato dal contratto di mutuo stipulato con San Paolo Imi spa in data 21.12.2004 a rogito notaio dr Nicola Palermo ai nn 43966/9566) e per essa Cerved Credit Management spa e per essa Cerved Legal Services srl, iscritto presso il Tribunale di Ivrea al numero RGE 107/2020, tutt'ora in pendenza in esito a due aste andate deserte. La prossima asta è fissata al 07/02/2023 al prezzo base di € 188.482,00 (doc.18-19-19bis).

Nel 2021 la sig.ra D'Urso reperisce attività quale consulente commerciale per Nims spa ( doc.20) e, nel tentativo di aumentare le entrate mensili, accetta con entusiasmo l'incarico, chiedendo ed ottenendo dal datore di lavoro il regime di part time verticale al 50%. Per l'effetto lo stipendio mensile medio corrisposto dal Comune di torno si dimezza, con busta paga mensile media pari a € 900-950,00 (cfr doc.34) circa ma purtroppo l'attività di consulenza non si rivela fruttuosa, per cui l'introito mensile medio è pari a circa € 327,00.(doc.21).

Purtroppo nel medesimo anno l'esponente subisce pignoramento del quinto salariale ad opera di ARAGORN NPL 2018 SRL ( quale attuale cessionaria del credito originato dal contratto di mutuo stipulato con San Paolo Imi spa in data 21.12.2004 a rogito notaio dr Nicola Palermo ai nn 43966/9566), con procedura radicata presso il Tribunale di Ivrea al RG 635/2021, in forza di cui viene esercitata trattenuta media mensile sulla busta paga pari ad € 243,00 circa (doc.22) stante la reiezione di istanza di sospensione illo tempore depositata ( doc. 22 bis)

Pertanto per tutto il 2022 l'esponente ha mantenuto se stessa e la figlia minore ancora a carico con circa 1200,00 nette al mese, solo grazie all'aiuto economico offerto dal figlio Lorenzo, che abita con loro ed è economicamente autonomo in quanto percipiente provvigioni commerciali da Nims spa ( percipiente una media mensile reddituale pari a € 1.350,00 circa, come si evince dai doc. 23-23bis che si riferiscono a un periodo lavorativo di 8 mesi) nonché dalla madre pensionata e saltuariamente dagli amici.

Per tutte le sopracitate vicissitudini l'esponente ha poi tralasciato il pagamento di una serie di sanzioni ed imposte, per cui ad oggi risulta creditrice di:

Agenzia Riscossioni relativamente alla cartella 11020180014769792000 del 29/05/2018 per € 3.61,37 (doc.24)

Agenzia Riscossioni relativamente alla cartella 11020200000496379000 del 11/09/2021 per € 966,02 (doc.25)

Soris spa per mancato pagamento tributi comune di Castiglione T.se per € 184,94 ( doc.26)

Agenzia Entrate relativamente all'imposta di registro sull'ordinanza assegnazione del pignoramento mobiliare 635/2021 per € 1.859,00 (doc.27)

Comune di Castiglione Torinese per mancato pagamento IMU avviso di accertamento 116 del 14/07/2022 per € 1.097,41 (doc.28)

Comune di Castiglione Torinese per mancato pagamento IMU avviso di accertamento 83 del 14/07/2022 per € 1.077,44 (doc.29)

Nel 2021 l'esponente, assistita da altro legale di fiducia, richiede la nomina di un gestore per la crisi da sovraindebitamento, che il Tribunale di Ivrea in seno alla procedura di volontaria giurisdizione RG 1451/2021 nomina nella persona del dr Fortunato Morisco iscritto all'albo commercialisti ed esperti contabili di Torino (doc.30). Purtroppo, per vicissitudini non dipendenti dalla volontà della esponente, non viene dato corso ad alcun progetto esdebitativo, tant'è che l'esponente procedeva a formulare istanza di sostituzione del gestore, rigettata con provvedimento 26.08.22 dal Tribunale di Ivrea ( doc. 31). La deducente si è così trovata ad aver perso oltre un anno senza neppure aver introdotto la procedura per esdebitazione tant'è che la medesima cancelleria del Tribunale ha rilasciato attestazione di precedenti esdebitazioni ( cfr doc. 1).

Attualmente la sig.ra D'Urso vive del proprio stipendio e dell'aiuto economico offerto dal figlio convivente Lorenzo, economicamente indipendente, e dalla madre pensionata, senza i cui apporti non riuscirebbe a coprire le spese famigliari per sé e la figlia attualmente a carico.

#### **RIASSUMENDO:**

Dalla situazione sopra elencata emerge come la richiesta di accesso al credito fosse dettata da ragioni strettamente inerenti alla gestione della vita domestica ed alla ingente spesa richiesta per la ristrutturazione dell'immobile acquistato dalla famiglia nel 2004.

In particolare è stato dimostrato come il progetto della allora famiglia, relativo alla ristrutturazione di un immobile finalizzato ad ospitare tre nuclei famigliari, fosse originariamente sostenuto da un ragionato apporto di denaro utile a consentire di ottenere e mantenere la sostenibilità e l'impegno mensile della rata del mutuo.

Si è ampiamente dimostrato come l'operazione nulla avesse di incauto o improvvido e che neppure la colpa grave possa ravvisarsi nella degenerazione della situazione economica famigliare.

Ed infatti il mutuo originario di 350k euro era finalizzato alle opere di ristrutturazione del casale ed il relativo rimborso era garantito dalla somma dei redditi dei due coniugi, il cui ammontare garantiva il soddisfacimento della rata, il pagamento della rata di mutuo insistente sull'immobile di Torino nonché un buon tenore di vita al nucleo familiare. L'immobile di Castiglione veniva acquistato con finanza della madre, mentre il secondo

debito veniva garantito ed onorato dai suoceri. Onde lo sforzo esdebitativo veniva calcolato e garantito e non può ravvisarsi alcuna gestione finanziaria rischiosa.

E' evidente che la perdita dell'introito lavorativo da parte del sig. Zarmanian nel 2009 ha determinato un momento di rottura nell'equilibrio dell'economia familiare posto che, a fronte di una ragione di spesa nel 2009 di € ca 3.000,00 al mese, il venire a mancare della fonte principale di reddito per € 4500 ca al mese ha ridotto drasticamente le disponibilità liquide della famiglia al solo stipendio della esponente, pari a € 1483,00 circa.

La famiglia ha tentato di aiutarsi con il sostegno economico di parenti ed amici (la madre, i suoceri, saltuariamente gli amici che non richiedevano neppure la restituzione di quanto prestato), richiedendo la sospensione del rimborso del mutuo per un anno nonché attraverso il reperimento di ulteriori collaborazioni, rivelatesi poco fruttuose, per il sig. Zarmanian, e l'accesso al credito garantito con lo stipendio per l'esponente.

Da quanto sopra emerge con evidenza come la finanza richiesta è servita non certo per spese voluttuarie o futili, ma inizialmente per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del rustico di Castiglione T.se ( a comprova si allegano fatture di spesa relative all'utilizzo della finanza erogata con il mutuo doc. 32), in seguito per far fronte alla situazione debitoria gradatamente originatasi e definitivamente degenerata con la perdita del reddito del sig Zarmanian, che sola ha fatto venire a mancare il 75% dell'introito familiare e il mancato reperimento di nuova fonte di reddito parimenti redditizia, determinando così il definitivo momento di rottura da cui il nucleo familiare non è più riuscito a sollevarsi.

### **ASSENZA DI MERITO CREDITIZIO**

S. Paolo Imi spa, creditrice ipotecaria di primo grado in forza di contratto di mutuo fondiario 21.12.2014 nn. 43966/9566, non ha valutato correttamente il merito creditizio di parte mutuataria, stante l'iscrizione di garanzia ipotecaria per € 700.000,00 su capitale garantito di € 350.000,00 a fronte di un bene immobile il cui valore di mercato, equivalente al prezzo di acquisto, ammontava ad € 67.000,00 quale prezzo di acquisto e comunque stimata in € 372.000,00 circa solo in sede di CTU, ovvero in esito ai lavori di ristrutturazione del rudere ed agli investimenti di capitale finanziato che hanno potuto contribuire alla valorizzazione del bene (cfr docc. 5 e 19)

La stessa ctu allegata in fascicolo dell'esecuzione immobiliare RGE 107/2020 pendente sul Tribunale di Ivrea conferma d'altronde l'incapienza della garanzia ipotecaria richiesta dalla banca, posto che la base d'asta veniva stimata dal perito estimatore è decisamente inferiore rispetto a congrua garanzia di rimborso.

Ne consegue che Istituto S. Paolo Imi spa non ha correttamente valutato il merito creditizio al momento della concessione del mutuo, con ogni attuale conseguenza di legge.

### **SITUAZIONE DEBITORIA ATTUALE**

Allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie, sintetizzate nell'elenco creditori allegato (all. B), per un **totale esposizione debitoria pari a € 417.216,16**, suddiviso come segue:

CREDITORE	RAPPORTO	Importo finanziato	Importo a debito	(C)hiringografico	(P)privilegiato
ARAGORN NPL 2018 SRL	Mutuo fondiario S.PAOLO IMI SPA	350.000,00	389.975,14		P
COMUNE DI TORINO	finanziamento Piccolo prestito		2.107,95	C	
MARZIO FINANCE-Portafoglio 1	finanziamento IBL SPA	32.040,00	16.287,00	C	
Agenzia delle Entrate - Riscossioni	cartella 11020180014769792000		3.361,37		P
Agenzia delle Entrate - Riscossioni	cartella 11020200000496379000		966,02		P
Soris spa	Tassa automobilistica 2017 targa BN721JF		184,94		P
Agenzia Entrate	all'imposta di registro sull'ordinanza assegnazione del pignoramento mobiliare 635/2021		1.859,00		P
Comune di Castiglione Torinese	IMU		1.097,41		P
Comune di Castiglione Torinese	IMU		1.077,44		P
Geom. Sergio Fauceglia	Fattura per prestazione professionale	450,03	300,03		P

così per complessive € 417.216,16=.

Le attuali situazioni debitorie sono così derivate:

1. ARAGORN NPL 2018 SRL: credito residuo per atto di mutuo fondiario 21/12/2004 originator S.PAOLO IMI S.P.A a rogito Notaio dr Nicola Palermo in Torino, rep 43966 racc 9566, come

- precisato in procedura esecutiva immobiliare pendente nanti Tribunale di Ivrea RGE 107/20202 per € 389.975,14 (doc.33)
2. COMUNE DI TORINO: il finanziamento Piccolo prestito concesso dal datore di lavoro Comune di Torino prevede la restituzione in n. 48 rate mensili dell'importo di € 140,53 cadauna. Ad oggi l'obbligazione restitutoria ammonta a complessive € 2.107,95 relative a sole rate in scadenza per un numero di 15 (cfr doc.34)
  3. MARZIO FINANCE-Portafoglio1: contratto di finanziamento IBL spa n.36581 con decorrenza dal 01/05/2017 per complessive € 32.040,00, ne prevede la restituzione in n. 120 rate mensili dell'importo di € 267,00 cadauna, con rimborso tramite cessione del quinto salariale( cfr doc.34). Ad oggi l'obbligazione restitutoria ammonta a complessive €16.287,00, relative a sole rate a scadere per un numero di 61
  4. Agenzia delle Entrate – Riscossione: cartella 11020180014769792000 relativa a mancato pagamento Tributi in favore del Comune di Castiglione T.se per € 3.361,37
  5. Agenzia delle Entrate – Riscossione: cartella 11020200000496379000 relativa a mancato pagamento Tributi in favore del Comune di Castiglione T.se per € 966,02
  6. Soris spa: mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'annualità 2017 sul veicolo targato BN721JF di proprietà dell'esponente
  7. Agenzia delle Entrate: mancato pagamento dell'imposta di registro relativa all'ordinanza di assegnazione resa in seno al procedimento mobiliare RG 635/2021 per € 1.859,00
  8. Comune di Castiglione Torinese: mancato pagamento IMU annualità 2017 per € 1.079,41
  9. Comune di Castiglione Torinese: mancato pagamento IMU annualità 2018 per € 1.077,44
  10. Geom. Sergio Fauceglia: fattura n. FPR1/2023 del 20/01/2023 per € 450,03, relativa alla redazione della perizia immobiliare sui beni in Aquara, di cui la sig.ra D'Urso ha corrisposto unico acconto di € 150,00, per cui residua debito di € 300,03

### **ATTUALE SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE**

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente, sia con riferimento alle obbligazioni scadute che quelle a scadere, è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

#### **A) Composizione del nucleo familiare**

Dal certificato dello stato di famiglia emerge come il sig. Zarmanian faccia ancora nucleo familiare con l'esponente ed i due figli Lorenzo e Sara (doc.33 bis)

In realtà il sig. Zarmanian, a far data dal provvedimento di omologa di separazione, non ha più convissuto con il nucleo familiare, essendosi trasferito in altro appartamento nel comune di Castiglione T.se, pur non avendo mai fatto richiesta di elezione di nuova residenza.

Allo stato dei fatti il nucleo familiare dell'esponente si compone di tre persone, l'esponente e i figli Lorenzo e Sara.

Quest'ultima, ancora studente, è integralmente a carico della madre, mentre Lorenzo è economicamente autonomo, percependo introiti provvigionali mensili medi di € 1350,00 circa ( cfr doc. 23-23 bis), con cui sostiene la madre e la sorella al bisogno.

## **B) Massa Attiva**

### **B.1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**

Come anticipato, la sig.ra D'Urso lavora alle dipendenze del Comune di Torino con la funzione di aiuto bibliotecaria, con retribuzione netta media pari a circa € 1500,00 circa per n. 13 mensilità.

Il detto stipendio è però gravato da pignoramento presso terzi promosso da ARAGORN NPL 2018 SRL ( quale attuale cessionaria del credito originato dal contratto di mutuo stipulato con San Paolo Imi spa in data 21.12.2004 a rogito notaio dr Nicola Palermo ai nn 43966/9566), radicato presso il Tribunale di Ivrea al RG 635/2021, in forza di cui viene esercitata trattenuta media mensile pari ad € 243,00

Sullo stipendio incide inoltre la cessione del quinto volto al rimborso del prestito I.B.L. spa pari a € 267,00 nonché la trattenuta volontaria concordata in rimborso del Piccolo prestito per € 140,53, nonché voci variabili di trattenute varie.

Onde il netto disponibile ad oggi è pari a circa € 950,00 ( doc.34)

Nel 2022, per i motivi ut supra indicati, l'esponente ha reso prestazione part -time verticale, per cui lo stipendio indicato è stato percepito per soli sei mesi annui.

Allo stipendio così ridotto si è aggiunto, per il solo anno 2022, l'introito relativo alle consulenze commerciali rese per Lavazza pari a una media mensile di € 367,00 rapportata a dodici mesi. ( doc. 34 bis)

Dunque nel 2022 la sig.ra D'urso ha goduto di introito medio mensile pari a € 850,00 circa ( 950,00 x 6 + 367,00x12)

La situazione reddituale dell'esponente risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi 2019-2020 e 2021 che si allegano (docc 35-36-37)

Il figlio Lorenzo Zarmanian contribuisce al bisogno all'economia del nucleo familiare composto con l'esponente e la sorella.

A decorrere dal 2023 la sig.ra D'Urso l'attività di consulente commerciale sarà definitivamente interrotta e il rapporto di lavoro presso il Comune di Torino riprenderà a tempo lavorativo full-time, per cui è prospettabile che l'importo netto mensile ( sulla base di tredici mensilità) ammonti a € 1.600,00 circa

### **B.2 elenco di tutti i beni del debitore**

#### **BENI IMMOBILI**

La ricorrente è proprietaria dei seguenti beni immobili:

Provincia di Torino:

piena proprietà di quota di ½ di immobile in Castiglione Torinese (TO) frazione Cordova snc piano T-1- S1 censito al NCEU come segue:

catasto fabbricati al foglio 22 part 322 sub 2, cat A/4, 7 vani;

catasto fabbricati al foglio 22 part 322 sub 3, cat C/7, 23mq;

catasto fabbricati al foglio 22 part 322 sub 4, cat C/2, 21 mq;

catasto fabbricati al foglio 22 part 322 sub 5, cat C/2, 87 mq;

catasto fabbricati al foglio 22 part 394 sub 2, cat A/3, 12 vani;

catasto fabbricati al foglio 22 part 394 sub 3, cat A/3, 4,5 vani;

catasto fabbricati al foglio 22 part 394 sub 4, cat C/6, 66 mq;

catasto terreni al foglio 22 part 65, bosco ceduo;

catasto terreni al foglio 22 part 67, vigneto;

catasto terreni al foglio 22 part 68 vigneto;

catasto terreni al foglio 22 part 75 vigneto;

I sopradescritti beni formano un unico complesso immobiliare assoggettato a pignoramento da parte del creditore procedente ARAGORN NPL 2018 SRL ( quale attuale cessionaria del credito originato dal contratto di mutuo stipulato con San Paolo Imi spa in data 21.12.2004 a rogito notaio dr Nicola Palermo ai nn 43966/9566) e per essa Cerved Credit Management spa e per essa Cerved Legal Services srl, iscritto presso il Tribunale di Ivrea al numero RGE 107/2020, G.E. dr. Augusto Salustri.

Il suddetto complesso immobiliare facente parte di unico lotto veniva stimato in CTU in € 335.078,28, non veniva venduto in esito a due gare d'asta andate deserte ed è stato posto in vendita dal professionista delegato dr. Salvatore Bellassai alla prossima asta del 07/02/2023 al prezzo base di € 188.482,00 ( doc. 38).

Onde l'attuale valore commerciale della quota dell'esponente ammonta a € 94.241,00.

Provincia di Salerno (doc.39):

piena proprietà di quota di 2/12:

-Comune di Aquara (SA) catasto fabbricati al foglio 24 part 41 sub 3 - foglio 24 part 42- cat A/6 classe 3 consistenza 5,5 vani via Piano dei Fiori n. 23 piano 1

piena proprietà di quota di 1/6:

-Comune di Aquara (SA) catasto fabbricati al foglio 24 part 39 sub 4 - foglio 24 part 40 sub 3- cat A/6 classe 3 consistenza 1,5 vani via Piano dei Fiori n. 15 piano 1-2, 31 mq

piena proprietà di quota di 1/6:

-Comune di Aquara (SA) catasto fabbricati al foglio 24 part 74 sub 1, cat A/6 classe 1 consistenza 1,5 vani via Campo Rotondo n.41 piano 1

Secondo i parametri dell'Osservatorio quotazioni immobiliari Agenzia delle Entrate (valori OMI), per cui non si registra neppure la quotazione di immobili rurali (quali A/6) ma esiste solo il riferimento ai più pregiati residenziali, il valore medio di abitazioni civili è pari a € 515,00/mq (doc.40)

Assumendo che un vano abbia ampiezza di ca 12 mq (3x4 mtl), si deve dedurre che il valore degli immobili in oggetto, di ampiezza complessiva di 102mq (12mq x 8,5 vani) ammonti a complessive € 52.530,00 (€ 515 x 102 mq)

Onde il valore della quota indivisa appartenente alla esponente ammonterebbe a somma inferiore a circa € 8.755,00.

Un recente perizia relativa ai possedimenti in Aquara, ricomprensiva della valutazione anche delle quote dei terreni e degli immobili A/6, stima il valore delle quote immobiliari della sig.ra D'Urso in provincia di Salerno in complessive € 12.257,00 (doc.41-41bis)

Dalla perizia e degli allegati fotografici emerge evidente lo stato di abbandono e di degrado non solo degli appezzamenti di terreni, incolti ed infestati dalla erbacce, ma anche degli immobili, in stato fatiscente e decadente, evidentemente non curati, spogli e dagli impianti da rivedere pressochè integralmente.

#### **BENI MOBILI REGISTRATI**

Per quanto riguarda i beni mobili registrati, l'esponente risulta proprietaria delle seguenti autovetture:

- Hyundai I10 1<sup>a</sup> serie targata DX865AF immatricolata nel aprile 2009 in proprietà al 100%, il cui valore commerciale è stimato in € 4.000,00 ca ma certamente è inferiore stante lo stato di usura, di manutenzione ed incidentamento di cui i parametri utilizzati per il calcolo non tengono conto (doc. 42-42bis)

- Fiat Stilo targata CJ174VJ immatricolata nel 2003 in proprietà al 100%, il cui valore commerciale è addirittura incalcolabile tramite i parametri ordinari stante la vetustà e lo stato manutentivo (doc. 43)

#### **ALTRE UTILITÀ**

Per quanto riguarda altre utilità:

- l'esponente è intestataria del conto corrente postale n 2373130, sul quale viene accreditato lo stipendio (doc. 44-44bis), e del conto corrente postale n 1012962112 (doc.45)( aperto in quanto privo di spese e con la possibilità di ottenere carta di debito da poter lasciare alla figlia non economicamente autonoma per i casi di spese di necessità), sul quale vengono fatti confluire gli aiuti economici da parte della madre e del figlio Lorenzo, entrambi utilizzati esclusivamente per le spese correnti, come viene in evidenza dagli estratti conto allegati, i cui saldi liquidi alla fine del mese sono sempre di modesta entità e la relativa movimentazione dimostra l'effettiva strumentalità dei conti alle strette necessità domestiche mensili della famiglia (doc.46)

- Non dispone di altri beni mobili di pregio, né di mobili registrati o di crediti/rendite.

- La sig.ra D'Urso dichiara che non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni

### **C) Massa passiva**

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a circa € 1900,00-2000,00 mensili e comprendono ( spese calcolate su base mensile) (doc.47):

- spese alimentari e igiene personale: € 600,00
- utenze acqua ed elettricità € 120,00
- combustibile per riscaldamento ( gas) : € 300,00
- Utenza telefono e internet € 20,00
- assicurazione auto € 73,00
- Bolli auto 17,50
- Manutenzioni di varia natura ( casa, auto...) € 200,00
- carburante auto: 150,00
- spese mediche e farmaci, compreso veterinario : € 50,00
- abbigliamento-calzature: 200,00
- Tassa rifiuti : € 50,00
- spurgo vasca imhoff ( eseguita due volte l'anno): € 40,00
- fondo extra / imprevisti : 100,00

Si precisa che alcune utenze non sono state intestate / volturate all'esponente, bensì l'acqua è rimasta intestata all'ex marito sig Zarmanian ed il gas è intestato alla figlia Zarmanian Noemi, soggetti che ad oggi non abitano

più con l'esponente e non usufruiscono più dell'utenza, bensì quest'ultima viene corrisposta integralmente dalla deducente, come si evince dagli addebiti evidenti nell'estratto di conto corrente allegato sub doc....

Rispetto all'indicizzazione ISTAT di spesa al consumo per famiglie con riferimento all'ultima base annuale di calcolo, che vede per una famiglia di due persone (considerando l'esponente e la figlia a carico) una esposizione compresa tra 2.200,00 e 2.588,00 euro mensili (doc.48) il nucleo familiare dell'esponente dimostra prudenza di spesa e frugalità di condotta.

Ciò nonostante, è evidente che senza il sostegno economico del figlio convivente ed economicamente autonomo nonché della madre pensionata l'esponente non potrebbe far fronte alla spesa mensile media del proprio nucleo familiare (composto dalla stessa e dalla figlia a suo carico)

Si rammenta che il sig. Zarmanian, a causa della altrettanto precaria situazione economica, è in grado di onorare solo sporadicamente l'obbligazione di mantenimento per cui sostanzialmente è la sig.ra D'urso a far fronte alle spese di mantenimento proprie e della figlia minore.

\* \* \* \*

### **REQUISITO SOGGETTIVO: SOVRAINDEBITAMENTO**

Da quanto sopra emerge evidentemente lo squilibrio tra le obbligazioni contratte dall'esponente, comprensive di obbligazioni scadute ed a scadere, e l'oggettiva impossibilità economica di farvi fronte, posto che lo stipendio della esponente non è sufficiente neppure a sostenere le spese mensili familiari (stipendio medio mensile sig.ra D'Urso al netto di trattenute, cessioni e pignoramenti € 950,00 circa, che nel 2023 arriverà a ca 1600,00 ca, a fronte di spesa complessiva mensile € 1900,00-2000,00) Al solo fine di coprire le spese mensili familiari la sig.ra D'urso, che non può contare stabilmente sul contributo al mantenimento per i figli dal sig. Zarmanian, deve avvalersi dell'aiuto economico del figlio Lorenzo, convivente ed economicamente autonomo, nonché della anziana madre pensionata.

La situazione dell'esponente riveste il carattere oggettivo di difficoltà economico-finanziaria che ha già superato l'insolvenza del debitore, impedendole di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (c.d. situazione di crisi), radicandosi in inadempimenti consolidati che dimostrano l'incapacità / impossibilità della deducente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (c.d. situazione di insolvenza)

Risulta pertanto evidente come la sig.ra D'urso non possa far fronte alla più ampia situazione debitoria in oggetto, neppure mettendo a disposizione l'intero residuo al lordo delle trattenute, delle cessioni e dei pignoramenti, posto che lo stipendio base ammonterebbe a ca € 1600,00 per cui si limiterebbe a ridursi il mero gap di allineamento con il fabbisogno mensile.

Pare evidente che nel caso di specie non sono minimamente contemplate frugalità o vizi, vacanze o piaceri, attività culturali o di svago, ristorazione o divertimento, bensì di tratta di mera sussistenza, che vede ribassate addirittura le soglie medie stimate da ISTAT.

E' di tutta evidenza che la situazione non possa ricomporsi neppure a medio-lungo termine senza l'intervento del codice della crisi e dell'impresa, la cui ratio è rispondente proprio a casi come quello in esame, ovvero offrire al sovraindebitato la possibilità di riportare a un punto di partenza la propria situazione economica e ripartire alleggerito del peso debitorio che ne schiaccerebbe inevitabilmente la prosecuzione di una serena vita futura e certamente non metterebbe i creditori in posizione di soddisfare le rispettive ragioni creditorie.

\* \* \* \* \*

### **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

L'esponente dichiara la propria volontà di onorare le obbligazioni assunte, proporzionalmente alle proprie attuali risorse economiche, avendo interesse a evitare ulteriore indebitamento che, in caso di mancata accettazione della presente proposta, si prospetterà sicuramente posto che la mancata esdebitazione costringerà l'esponente a richiedere sempre ulteriore finanza per tentare di far fronte alla situazione debitoria, senza concrete prospettive di riuscita stante l'entità della debitoria, ed inoltre la prosecuzione della trattenuta di pignoramento del quinto salariale e le attuali cessioni e trattenute a vario titolo sullo stipendio non consentono all'esponente una autonomia economica neppure per le spese di sussistenza (e la costringono a far ricorso all'aiuto di parenti ed a ulteriore accesso al credito).

Ed infatti, come dimostrano i documenti allegati, l'introito salariale mensile non è capiente neppure per coprire le mere spese di sussistenza, per cui è necessario l'aiuto economico di madre e figlio.

Si aggiunga che in esito alla vendita dell'abitazione di residenza la sig.ra D'urso dovrà reperire nuova unità abitativa in locazione di almeno 80 mq per ospitare l'attuale nucleo familiare, affrontando ulteriore spesa mensile locativa verosimilmente non inferiore a ca 500,00-600,00 euro (doc.49)

Onde risulterebbe impossibile per l'esponente mettere a disposizione finanza liquida senza incorrere in necessità di creare altro debito.

La sig.ra D'Urso è quindi intenzionata a formulare proposta di esdebitazione di tutta la propria massa creditoria mettendo a disposizione del progetto esdebitativo il valore commerciale della propria quota immobiliare del cespite in Castiglione T.se, attualmente assoggettato a esecuzione immobiliare RGE 107/2020 del tribunale di Ivrea, con richiesta, a compendio di spese per la presente procedura e per ragioni di evidente economia processuale, che la vendita della quota venga affidata alla procedura esecutiva immobiliare RGE 107/2020 e che il ricavato, sotto deduzione delle spese di giustizia secondo quota di proprietà, venga assegnato in favore della procedura liquidatoria, che ne disporrà per il pagamento della massa creditoria come infra indicato.

Ad Abundantiam ed a soli fini chiarificatori della logica che guida la presente proposta, si precisa quanto segue:

- l'autovettura è bene strettamente strumentale all'attività lavorativa dell'esponente, senza di cui la stessa non potrebbe recarsi a rendere la prestazione lavorativa, stante la distanza dell'ubicazione della residenza rispetto al primo accesso ai mezzi pubblici, ed inoltre lo scarso valore commerciale non ne giustificerebbe il sacrificio.

- le quote di immobili in Aquara hanno scarso valore commerciale, in totale la perizia stima le quote in proprietà della sig.ra D'urso in circa 12.000,00 euro. Certamente le spese relative alla liquidazione endoprocedimentale, relative al compenso di un liquidatore ad hoc, le spese vive della pubblicità e della tenuta delle aste, il procedimento divisionale ecc assorbirebbero verosimilmente il ricavato, verosimilmente esuberando se si tiene conto di non improbabili ribassi di asta. Ma soprattutto, la difficilissima commerciabilità delle quote di una comproprietà indivisa caduta in successione potrebbe ingenerare interesse solo e soltanto ai famigliari, già comproprietari delle residue quote, ma questi hanno già rappresentato alla esponente di non essere interessati all'acquisto. Non da ultimo scoraggerebbe l'acquisto delle quote lo stato manutentivo dell'immobile, che, come evidenziato dalla perizia allegatasi trova in pessime condizioni, a tratti fatiscente, per cui si può ragionevolmente stimare una spesa per il ripristino pari se non superiore al valore stesso delle quote. Per tutti i suddetti motivi si ritiene antieconomica la vendita per liquidazione competitiva delle proprietà in Aquara e pertanto si ritiene non possa apportare sensibili vantaggi nella soddisfazione della massa creditoria. Per tutti tali motivi, a compendio di spese della presente procedura rispetto al verosimile ricavato, si ritiene di non mettere a disposizione della procedura le quote immobiliari in Aquara.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE, DELLE ASSEGNAZIONI DELLE TRATTENUTE E DELLE CESSIONI VOLONTARIE**

Il presente progetto prevede pertanto istanza di sospensione della assegnazione delle trattenute salariali, nonché delle cessioni volontarie e delle rate di rimborso insistenti sullo stipendio, dal momento del provvedimento di omologa della proposta di ristrutturazione, al fine di consentire all'esponente di utilizzare tutto l'introito salariale per far fronte alle spese mensili per sé e la figlia a carico, già frugali e ridotte al necessario, riducendo l'odierno gap con il pur necessario apporto pro quota del figlio convivente Lorenzo, nella misura in cui impatti sulle spese domestiche, evitandole così di ricadere nel circolo vizioso di richiesta di finanza terza e creare nuovo debito.

In tal modo si vedrebbe pienamente realizzato lo spirito della legge che si invoca, volta ad offrire al debitore una seconda possibilità per riprendere una vita economicamente autonoma e per ottenere quel riscatto personale che sprona la spinta emotiva per migliorare la propria condizione economica e di vita.

Senza lo svincolo del pignoramento salariale l'esponente sarebbe impossibilitata a reperire nuova sistemazione abitativa per sé e la figlia a carico in esito alla vendita dell'immobile in Castiglione T.se, dal momento che non potrebbe trarre le risorse per pagare un canone di locazione e l'aiuto economico della madre e del figlio rischierebbe di non essere sufficiente a pagare il canone e a sostenere le spese mensili per tutti i membri.

Si formula pertanto istanza di sospensione:

- delle trattenute pignoratorie relative alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi presso il Tribunale di Ivrea rubricata al RG 635/2021 promossa da ARAGORN NPL 2018 SRL ( quale attuale cessionaria del credito originato dal contratto di mutuo stipulato con San Paolo Imi spa in data 21.12.2004 a rogito notaio dr Nicola Palermo ai nn 43966/9566), terzo pignorato Comune di Torino, in forza di cui viene esercitata trattenuta media

mensile pari ad € 243,00 circa, al fine di consentire lo svincolo della trattenuta e autorizzare il terzo pignorato a sospendere le assegnazioni mensili in favore del procedente per tornare a corrisponderle alla esponente nonchè

- di tutte le cessioni volontarie e tutte le ulteriori trattenute a titolo di rimborso finanziamenti o qualunque altro titolo insistenti sullo stipendio

#### **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

Pertanto l'odierna **proposta** prevede l'esdebitazione della sig.ra Giusy D'Urso attraverso la disponibilità che, al netto delle spese di giustizia, verrà tratta dalla vendita sub asta RGE 107/2020 pendente avanti il tribunale di Ivrea della quota immobiliare della sig.ra D'Urso dell'immobile in Castiglione T.se per offrire i pagamenti della massa creditoria in ragione delle seguenti percentuali e dei ranghi prelazionari:

A) spese di giustizia in prededuzione al 100% ai sensi dell'art 13 c. 4 bis l. 3/12 - € 9.654,67 di cui:

- Organismo di composizione della crisi € 8.654,67, (come si evince dall'allegata relazione sub doc. 1 );
- Fondo oneri e rischi € 1.000,00: si prevede una somma stimata a fondo cassa ai fini di supporto dei costi di procedura, quali a titolo esemplificativo non esaustivo costi di apertura e di mantenimento del conto corrente della procedura ecc

B) Massa creditoria, di cui:

- creditore ARAGORN NPL 2018 SRL per **credito ipotecario**: soddisfazione al 100% del prezzo ricavato dalla vendita sub asta RGE 107/2020 della quota immobiliare in Castiglione T.se al netto delle spese di procedura esecutiva e delle spese di giustizia in prededuzione della presente procedura liquidatoria (Trib. Milano, 11 aprile 2022, Tribunale Roma, sez. XIV fall. 13 ottobre 2022 et similia)
- insoddisfazione per tutti gli altri creditori di qualunque altro rango (di cui ipotecario degradato al chirografo, prelazionario, chirografario).

#### **RIASSUMENDO:**

spese in prededuzione per OCC	100%	<b>€ 8.654,67</b>
Spese tenuta conto e fondo extra	100%	<b>€ 1.000,00</b>

creditore	credito	P/C	Percentuale di soddisfo	Importo
ARAGORN NPL 2018 SRL	389.975,14	P		100% del ricavato dalla vendita sub asta RGE 107/2020 della quota immobiliare in Castiglione T.se al netto delle spese di procedura esecutiva e delle spese di giustizia in prededuzione della presente procedura liquidatoria
ARAGORN NPL 2018 SRL	Residuo degradato al chirografo	C	0,00%	0,00
Piccolo prestito	2.107,95	C	0,00 %	0,00
IBL SPA	16.287,00	C	0,00%	0,00
Agenzia delle Entrate - Riscossioni	3.361,37	P	0,00%	0,00
Agenzia delle Entrate - Riscossioni	966,02	P	0,00%	0,00
Soris spa	184,94	P	0,00%	0,00
Agenzia Entrate	1.859,00	P	0,00%	0,00

Comune di Castiglione Torinese	1.097,41	P	0,00%	0,00
Comune di Castiglione Torinese	1.077,44	P	0,00%	0,00
Geom Sergio Fauceglia	300,03	P	0,00%	0,00

#### **FALCIDIA DI IPOTECARIO E PRELAZIONARI E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Per quanto concerne la soddisfazione dei creditori, alla luce del dettato normativo dell'art **67 c.4 d. lgs 14 del 12/1/2019**, verrebbero tutelate le ragioni dei creditori ipotecario e prelaزيونari anche alla luce della falcidia prospettata, in quanto:

- le spese in prededuzione dell' OCC verrebbero soddisfatte in via prelaزيونaria;
- il creditore ipotecario riceverebbe la medesima somma che andrebbe ad incassare con l'espropriazione immobiliare sulla quota della sig.ra D'Urso, posto che si propone di offrirgli il 100% del ricavato dalla vendita sub asta RGE 107/2020 della quota immobiliare in Castiglione T.se al netto delle spese di procedura esecutiva e delle spese di giustizia in prededuzione della presente procedura liquidatoria (cui, secondo recente giurisprudenza consolidata, è tenuto a compartecipare unitamente agli altri creditori)
- i creditori prelaزيونari e chirografari rimarrebbero completamente insoddisfatti sia dall'esecuzione immobiliare, per incapacienza del cespite, sia dalla esecuzione mobiliare presso terzi, posto che sarebbero accordati alle assegnazioni attualmente corrisposte in favore di ARAGORN e che, stante l'elevato importo di creditoria ( ca € 390.000,00) e l'esiguo importo di trattenuta mensile ( ca 243,00), assorbirebbe le trattenute salariali sino al pensionamento della deducente nonché la quota di TFR, senza spazio per la soddisfazione di altri creditori.

#### **FATTIBILITA' PER LA PROPONENTE**

L'omologazione della presente proposta consentirebbe alla deducente la facoltà del rispetto delle obbligazioni assunte ed, in ossequio alla ratio della legge salvasuicidi quivi invocata, di riprendere la gestione della propria vita, economica, lavorativa e personale, senza doversi trovare a continuare a chiedere l'aiuto economico dei parenti senza il quale, in pendenza della trattenuta pignorata e delle cessioni volontarie sullo stipendio, non

potrebbe far fronte alla gestione quotidiana, trovandosi in necessità di continuare a ricercare nuova finanza generando ulteriore debito.

#### **TEMPISTICHE DI ADEMPIMENTO DEL PROGETTO**

Per quanto concerne le **tempistiche** di adempimento all'omologando progetto, si propone che venga versato l'incasso derivato dalla vendita della quota immobiliare (nel momento in cui verrà venduto) a far data dalla esecutività del progetto di riparto con versamento presso il libretto della procedura e che vengano predisposti i pagamenti con tempistica e cadenza che il Giudice riterrà più opportuna, in favore dei creditori nel seguente ordine:

- Spese di OCC in prededuzione al 100%
- Creditore ipotecario nella misura del 100% del ricavato dalla vendita sub asta RGE 107/2020 della quota immobiliare in Castiglione T.se al netto delle spese di procedura esecutiva e delle spese di giustizia in prededuzione della presente procedura liquidatoria.

#### **METODO LIQUIDATORIO DELLA QUOTA IMMOBILIARE**

La presente proposta contempla la disponibilità del ricavato della vendita della quota immobiliare dell'immobile in Castiglione T.se ( al netto delle spese di giustizia)

Detta quota è già inserita in vendita competitiva sub asta in seno alla procedura immobiliare RGE 107/2020 pendente avanti al medesimo Tribunale di Ivrea, per cui è fissata asta al 07.02.2023.

Al fine di evitare di gravare la presente procedura di spese relative a procedura liquidatoria competitiva, così diminuendo sensibilmente l'utile di distribuzione in soddisfazione della massa creditoria, e posto che è già pendente una procedura liquidatoria a carattere competitivo per la vendita della medesima quota, per cui è già stato nominato un liquidatore ( il professionista delegato dr. Salvatore Bellassai), è già stata fissata la terza asta al prossimo 7 febbraio, sono già stati corrisposti gli oneri pubblicitari e di custodia, si chiede che la presente procedura, subentrando nella persona del gestore nella procedura RGE 107/2020, venga autorizzata a utilizzare la procedura di vendita competitiva ivi promossa, ritraendo il prezzo della vendita della quota immobiliare della sig.ra Giusy D'Urso in favore della presente procedura di sovraindebitamento per poterlo utilizzare al fine di soddisfare la massa creditoria nella misura e con i parametri ut supra rappresentati.

Il tutto a ragionevole compendio di costi e tempi nonché in base al principio di stretta economia processuale. Per tutti i prefati motivi si insta per la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 107/2020 al mero fine e per il tempo strettamente necessario affinché il gestore della presente procedura possa essere autorizzato e proceda a compiere gli adempimenti necessari a costituirsi in sede esecutiva immobiliare in rappresentanza della presente procedura esdebitativa e così partecipare alle operazioni di vendita e/o assegnazione del ricavato in sede esecutiva sub RGE 107/2020

#### **MERITEVOLEZZA**

Dallo storico sopra riassunto è evidente che l'esponente ha sempre agito senza dolo né colpa grave e comunque senza compiere atti in frode ai creditori, circostanze che confermano la sussistenza del requisito di meritevolezza previsto dall'art 69 del d. lgs 14/19 come da nuova formulazione.

In particolare le obbligazioni che hanno generato l'indebitamento si sono originate con la contrazione del mutuo fondiario S. Paolo Imi spa, necessitato per far fronte alle esigenze di ristrutturazione dell'immobile in Castiglione Torinese,

Il progetto di vita che in allora animava l'esponente ed il di lei marito era quello di creare un ambiente plurimagliare, immerso nel verde e nella natura, ove far crescere i figli a contatto con la natura ed in simbiosi con i famigliari più stretti, genitori, nonna e zio.

Tale progetto era stato fortemente voluto già dal padre della esponente, la quale lo ha raccolto in eredità alla morte del genitore ed in occasione della vedovanza materna ancor più ha rafforzato la propria motivazione, per poter accogliere accanto a sé ed ai figli l'intera famiglia, la madre anziana e vedova nonché il fratello, da poco e rimasto solo.

A tale progetto l'esponente ed il di lei marito avevano fortemente creduto, e per l'effetto avevano anche accettato l'aiuto economico del fratello della esponente, della di lei madre ed anche dei genitori del sig. Zarmanian, tutti sinceramente impegnatisi nel sostegno economico per consentire al nucleo familiare della esponente la realizzazione di quello che per loro era un sogno.

Nessun disegno di speculazione economica può ravvisarsi nel progetto di vita degli ex coniugi, ma soltanto un forte desiderio di vivere a contatto stretto con i famigliari e la natura circostante.

Le condizioni economiche dei rispettivi coniugi in allora faceva presumere il corretto adempimento alle obbligazioni restitutorie assunte con il mutuo in oggetto, mentre il sostegno economico dei suoceri faceva presupporre, come in effetti fu, il corretto adempimento alle obbligazioni di cui al secondo mutuo

Il reddito della famiglia D'Urso – Zarmanian negli anni 2005 e seguenti ammontava a circa € 6.000,00 mensili, importo che, pur sotto deduzione delle spese famigliari mensili, consentiva ampio margine restitutorio delle rate di mutuo.

La situazione è degenerata in esito alla cessazione del rapporto di lavoro del sig Zarmanian, che di fatto ha sottratto alle casse familiari il 75% dell'introito mensile, facendo così venir meno la possibilità di far fronte all'obbligazione restitutoria.

Ed infatti la morosità del mutuo inizia ad accumularsi proprio nel corso dell'anno 2011, corrispondente al periodo in cui il sig Zarmanian ha perso le facoltà reddituali.

Purtroppo le successive vicissitudini che hanno investito la esponente non hanno consentito la possibilità di ripresa economica, in particolare impattando sulle stringente economia famigliare:

- la degenerazione del rapporto matrimoniale ha comportato moltiplicazione di costi per la sopravvivenza di due nuclei famigliari distinti ( marito da un lato e esponente con figli a carico dall'altro)

- l'assegnazione della casa di Castiglione alla deducente ha avuto la conseguenza del moltiplicarsi dei costi di spostamento logistico e di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile, le cui ampie dimensioni hanno peraltro reso molto dispendiose le utenze e le imposte legate alla casa

Tanto premesso neppure le richieste di finanziamento di liquidità hanno consentito alla esponente di risanare i propri debiti, ormai degenerati in maniera irrimediabile, ma sono state utili a sostenere i meri costi famigliari mensili.

Solo grazie all'aiuto economico del figlio e della madre ( come dimostrato dal rapporto di movimentazione del c/c postale n 1012962112 cfr doc.45) l'esponente riesce ad affrontare la vita quotidiana ma è innegabile che senza l'ausilio del presente strumento legislativo l'esponente non sarebbe più in grado di liberarsi dal fardello debitorio che le grava addosso e sarebbe nuovamente e continuativamente costretta a richiedere altro credito, aumentando un circolo vizioso di debito-credito.

Tanto premesso si può affermare che, aderendo al più recente orientamento giurisprudenziale (*Trib. Trani 12-15/03/2021 cronologico n. 1255/2021*), che ravvede il requisito della meritevolezza non già, o non più, nella ragionevole prospettiva di adempimento alle obbligazioni, quanto nella assenza di malafede, colpa grave o atti in frode ai creditori, nel caso di specie emerge come le successive richieste di accesso al credito da parte del debitore si sono generate per tentare di far fronte alla degenerazione della situazione economico-famigliare, posto che le richieste di finanziamento sono state tutte originate dalla spinta emotiva e necessaria a far fronte ai concreti bisogni famigliari e la finanzia richiesta veniva utilizzata per spese non certo voluttuarie ma per le necessità di sostentamento della famiglia.

Come confermato dalla Giurisprudenza di merito, gli atti relativi al soddisfacimento dei bisogni della vita in quanto compiuti per fini di indefettibile necessità e non destinati a spese di carattere voluttuario o distrattario, quand'anche possano ravvisare un profilo di colpa per non essere stati considerati in ottica di ragionevole prospettiva di capacità restitutoria, debbono considerarsi di mera colpa lieve, che secondo la formulazione della normativa in oggetto esclude l'ostacolo alla omologazione del piano (*Trib. Napoli Nord, 6/2/2021*).

A maggior ragione, l'intento non fraudolento ma anzi collaborativo della sig.ra D'Urso emerge proprio dal tentativo di onorare una pur parziale chiedendo ancora sostegno economico alla madre ed al figlio al fine di poter mettere a disposizione del progetto esdebitativo anche la quota di stipendio attualmente pignorato, previo svincolo che il Giudice vorrà ordinare, nonostante il detto quinto sia a tutti gli effetti utile e necessario alla esponente ai fini della mera sussistenza.

L'attuale proposta di piano consente di dar concretezza alla volontà di adempiere alle obbligazioni contratte, pur proporzionalmente con i mezzi e le risorse a disposizione senza pregiudizio per alcun creditore.

**CARATTERE DI URGENZA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE  
ESECUTIVE PENDENTI PER IMMINENTE FISSAZIONE DI PROSSIMA ASTA IMMOBILIARE  
DEL 07.02.2023**

Ad ulteriore dimostrazione della buona fede e della volontà di far fronte ai debiti con tutti i mezzi a disposizione, si evidenzia la richiesta di nomina di precedente gestore del tribunale di Ivrea, con cui l'esponente già nel 2020-2021 aveva inteso affrontare la propria situazione debitoria.

Purtroppo il tempo è trascorso senza che venisse depositato alcun progetto esdebitativo e senza che il precedente gestore espletasse il proprio mandato.

Il tempo trascorso senza depositare alcun progetto esdebitativo ha fatto sì che l'esecuzione immobiliare pendente procedesse e ponesse a rischio di vendita forzata l'immobile per ben due volte.

Anche il pignoramento presso terzi non si è potuto sospendere in assenza di un idoneo provvedimento del giudice del procedimento per esdebitazione, in allora non ancora investito di alcun ruolo in favore della esponente, per cui l'istanza formulata dall'allora legale fiduciario veniva rigettata e le trattenute salariali venivano confermate ed assegnate al creditore procedente ( cfr doc. 22 bis)

Da qui l'esigenza di richiedere la sostituzione del precedente gestore, asseritamente inerte, poi rigettata.(cfr doc.31)

A questo punto la sig.ra D'Urso si rivolgeva al neo costituito OCC di Ivrea per ottenere nuova nomina di gestore e presentare il presente ricorso.

Si rende a questo punto particolarmente **urgente** l'emanazione di provvedimento di omologazione del presente progetto e contestuale sospensione temporanea della procedura RGE 107/2020 ( nonché delle trattenute e cessioni salariali in odio della sig.ra D'Urso), al fine di poter evitare il rischio di vendere sub asta l'immobile prima della omologazione del presente progetto e poter così offrire il patrimonio immobiliare assoggettato a pignoramento in pagamento del presente piano.

Per fare ciò è necessario che il provvedimento di omologazione della presente proposta intervenga prima che venga esperita la prossima asta immobiliare del procedimento esecutivo RGE 107/2020, fissata al 07.02.2023. Infatti, nel caso in cui l'immobile dovesse venir aggiudicato in seno alla suddetta procedura esecutiva senza che sia stato previamente emanato ordine di acquisizione alla presente procedura di sovraindebitamento del ricavato del prezzo, si avrebbe la conseguenza che la presente proposta sarebbe vanificata ed irrealizzabile per mancanza di risorsa economica, verrebbe soddisfatto solamente e parzialmente il creditore ipotecario, e l'esponente non otterrebbe esdebitazione né nei confronti del debitore ipotecario né nei confronti di alcun altro creditore prelazionario o chirografario.

Con l'effetto di vanificazione della ratio della legge antisuicidi che quivi si invoca.

La sig.ra D'Urso chiede quindi fissazione di udienza in via di massima urgenza, ovvero emanazione di provvedimento d'urgenza inaudita altera parte di sospensione della procedura RGE 107/2020, al fine di poter ottenere un provvedimento utile a sospendere temporaneamente l'asta del 07.02.2023 RGE 107/2020 pendente nanti il tribunale di Ivrea, così consentendo i tempi tecnici di convocazione di tutti i creditori nel cui contraddittorio il Giudice possa pronunciarsi sulla omologazione del presente progetto.

In subordine, per il caso in cui l'immobile venga venduto sub asta nelle more dell'assunzione di provvedimento, la deducente chiede che il gestore nominato venga autorizzato a subentrare/intervenire nella procedura esecutiva immobiliare RGE 107/2020 del Tribunale di Ivrea al fine di partecipare al riparto dell'incasso, venendo ammesso a ritrarre il ricavato in favore della presente procedura esdebitativa, al netto delle spese di procedura esecutiva pro quota, al fine di utilizzarlo per l'adempimento dell'omologando progetto esdebitativo.

Analogamente, il mancato svincolo delle somme salariali assoggettate a pignoramento del quinto in seno alla procedura RG 635/2021 osterebbe all'adempimento dell'omologando progetto esdebitativo, che considera tali somme come utili e necessarie al fine di dare esecuzione al presente piano per consentire autonomia economica alla deducente ai fini di mera sussistenza e non creare altro debito, onde richiede altresì provvedimento di sospensione delle trattenute pignoratorie e delle cessioni e rimborsi insistenti sul proprio stipendio.

## **CONCLUSIONI**

la debitrice, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che la proposta ut supra predisposta sia la migliore soluzione percorribile per soddisfare i creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità concreta da offrire a se stessa ed ai propri figli, ripianando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori e soddisfarli nella misura più opportuna possibile, in modo certo e tempestivo con le risorse concretamente disponibili.

Si formula pertanto

### **ISTANZA IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE DI URGENZA**

- di fissazione di udienza in via di massima urgenza, ovvero di emanazione di provvedimento d'urgenza inaudita altera parte, per la sospensione temporanea (almeno sino alla pronuncia del Giudice nel merito della presente proposta) del procedimento RGE 107/2020 pendente nante il tribunale di Ivrea con asta fissata al 07.02.2023, così consentendo i tempi tecnici di convocazione di tutti i creditori della presente procedura, nel cui contraddittorio il Giudice possa pronunciarsi sulla omologazione del presente progetto

### **NEL MERITO**

#### **ISTANZA**

di accoglimento e/o di omologazione della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss d. lgs 14/2019 ssmmii, con contestuale e condizionata

#### **ISTANZA**

di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi presso il Tribunale di Ivrea rubricata al RG 635/2021 promossa da ARAGORN NPL 2018 SRL (quale attuale cessionaria del credito originato dal contratto di mutuo stipulato con San Paolo Imi spa in data 21.12.2004 a rogito notaio dr Nicola Palermo ai nn 43966/9566), terzo pignorato Comune di Torino nonché di sospensione di tutte le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio della sig.ra d'Urso, al fine di consentire l'espansione dell'importo salariale onde disporre per la sussistenza economica familiare mensile.

Nonché ulteriore contestuale

#### **ISTANZA**

di sospensione del procedimento RGE 107/2020 pendente nante il tribunale di Ivrea con asta fissata al 07.02.2023 e contestuale nomina di liquidatore della quota immobiliare dell'immobile in Castiglione T.se in proprietà della sig.ra Giusy D'Urso nella persona del gestore d.ssa Chiara Morizio, affinché Ella subentri/intervenga nella procedura esecutiva immobiliare RGE 107/2020 del Tribunale di Ivrea al fine di partecipare

alle operazioni di vendita competitiva e riparto dell'incasso, venendo ammessa a ritrarre il ricavato, al netto delle spese di procedura esecutiva pro quota, al fine di utilizzarlo per l'adempimento dell'omologando progetto esdebitativo.

In subordine

ove codesto Giudice non ritenesse accoglibile quest'ultima istanza, voglia pronunciare ordine di sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 107/2020 pendente avanti il Tribunale di Ivrea al fine di nominare un professionista liquidatore nella persona del gestore d.ssa Chiara Morizio ed incardinare in questa sede esdebitativa idonea procedura liquidatoria al fine di veder liquidata con procedura competitiva la quota immobiliare offerta nel progetto esdebitativo.

Ovvero ancora In subordine

Nel caso in cui, nelle more di assunzione di provvedimento, l'immobile venisse venduto in seno alla procedura RGE 107/2020, autorizzare il gestore a subentrare/intervenire nella procedura esecutiva immobiliare RGE 107/2020 del Tribunale di Ivrea al fine di partecipare al riparto dell'incasso, venendo ammesso a ritrarre il ricavato in favore della presente procedura esdebitativa, al netto delle spese di procedura esecutiva pro quota, al fine di utilizzarlo per l'adempimento dell'omologando progetto esdebitativo.

- Fin da ora si chiede di essere ammessi al beneficio dell'esdebitazione, condizionatamente alla omologazione della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al corretto adempimento della stessa *Al fine della quantificazione del contributo unificato per le spese e gli atti giudiziari di cui all'art. 9 della legge 21.12.1999 n. 448 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a euro 417.216,16, ed è quindi applicabile il contributo unificato nella misura di euro 98,00 di cui alla legge n. 448/99.*

Si allegano i documenti indicati in narrativa, nonché:

- ALL A: procura ad lites avv Rachele Dulio
- ALL B: Elenco creditori e somme dovute
- ALL. C: Elenco beni posseduti
- ALL.D: Elenco spese

Chivasso, 03/02/2023

Avv Rachele Dulio

In fede

Giusy D'Urso